



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° "A. ZANZOTTO"**

Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) - C.F. 84000960264 - C.M. TVIC854004  
☎ e Fax 0438/554722- 946112 - [TVIC854004@istruzione.it](mailto:TVIC854004@istruzione.it) - [TVIC854004@pec.istruzione.it](mailto:TVIC854004@pec.istruzione.it) - [www.icvittorioveneto2.edu.it](http://www.icvittorioveneto2.edu.it)

I.C. VITTORIO VENETO 2 - A. ZANZOTTO  
Prot. 0000331 del 13/01/2022  
IV-8 (Uscita)

Ai genitori  
Ai docenti  
Scuola secondaria

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Scuola secondaria.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, con riferimento all'art.4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente nota si riportano le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative fornite dal Ministero emanate nell'ottica di coniugare l'esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus nel contesto di emergenza sanitaria.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe al verificarsi di **un caso positivo** si prevede:

- attività didattica: si svolge in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A)

per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza ed è effettuata la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico)

Il rientro è subordinato al risultato negativo del test.

B)

per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, entrambi da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: si svolge in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Il decreto legge prevede che, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, sia ammesso a proseguire la didattica in presenza solamente *“coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo*

*vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.*

L’Istituto, per effetto dell’intervento legislativo e tramite le persone delegate, è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

I soggetti delegati effettuano quotidianamente nei dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività, la verifica dei requisiti di ammissione alla frequenza in presenza, prendendo visione in modalità digitale o cartacea, dell’idonea certificazione.

Il trattamento dei dati è espletato dall’Istituto nella sua qualifica di “Titolare del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n.196/2003) e in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con le seguenti precisazioni:

- si utilizzano i soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- si svolgono le sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- si limitano gli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- si utilizzano modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni.

E’ pubblicata nella sezione apposita adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art.13 del GDPR.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/21 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

C)

In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/21 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

L’autosorveglianza è una misura precauzionale che sostituisce la quarantena per chi rimane asintomatico. La circolare del ministero della Salute del 30/12/21 fissa la sua durata a cinque giorni, specificando che è prevista l’effettuazione del test antigenico alla comparsa dei sintomi durante questo periodo.

E’ una misura che prevede di monitorare le proprie condizioni di salute ed effettuare un tampone nel caso in cui compaiano sintomi. Dopo il quinto giorno chi rimane asintomatico ha l’obbligo di continuare a indossare la FFP2 per altri cinque giorni.

Questo chiarimento può essere rivisto in relazione alle indicazioni che verranno fornite dalle autorità competenti.

Si precisa che l’attività a distanza è attivata esclusivamente per gli alunni che sono oggetto di provvedimenti di quarantena o di isolamento con le modalità di lavoro previste nel regolamento della didattica a distanza, e compatibilmente con le condizioni operative di ciascuna classe.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pier Eugenio Lucchetta

Documento sottoscritto con firma digitale  
conforme alla normativa vigente